

XVI legislatura

A.S. 3221:

"Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Aprile 2012
n. 124



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

Articolo 1

Il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, limita la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte di concessione, messa a disposizione, mantenimento od utilizzo di linee di credito ai casi in cui dette clausole sono stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

Il medesimo comma, alla lettera b), costituisce presso il MEF, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito alle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Vengono poi individuati i componenti del citato osservatorio. L'osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese, può chiedere alla Banca d'Italia, all'ABI e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione o revoca dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute ad illustrare le ragioni per cui il credito è stato negato o revocato. Ulteriore compito dell'Osservatorio è la promozione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese.

La RT, dopo aver descritto il comma 1 ed affermato che i membri del citato Osservatorio partecipano a titolo gratuito, esclude che le disposizioni comportino oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in merito alla limitazione dei casi di nullità delle clausole che fissano commissioni in favore delle banche.

In ordine all'Osservatorio, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel disposto normativo la previsione, recata soltanto dalla RT, della gratuità della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio stesso. Inoltre, andrebbe assicurata l'effettiva sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili delle spese di funzionamento dell'organo per le attività di monitoraggio, indagine, elaborazione e diffusione delle *best practices* ad esso demandate.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini previdenziali, il tetto retributivo per i dirigenti delle PP.AA. opera soltanto in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il DPCM che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.

La RT afferma che la norma conferma l'applicazione, sul piano previdenziale, del principio del cosiddetto *pro-rata* con riferimento al comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011. La RT conclude escludendo la sussistenza di oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra escludere che i più contenuti emolumenti attribuiti per effetto del tetto retributivo ad alcuni dirigenti pubblici rientrino nella base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare con il sistema retributivo, in relazione ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma.

Rilevato pertanto che la novella implica maggiori oneri pensionistici in relazione alla platea (verosimilmente ristretta) dei soggetti individuati dalla novella medesima, si rileva tuttavia che all'introduzione del tetto retributivo per i più importanti dirigenti pubblici non erano stati ascritti effetti di risparmio, né in termini stipendiali, né - *a fortiori* - in termini di spesa pensionistica. Inoltre si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato illegittime norme che impedivano, nei sistemi pensionistici di tipo retributivo, il computo della base di calcolo secondo i trattamenti più elevati percepiti nella carriera lavorativa. In particolare, la sentenza n. 264 del 1994 ha riconosciuto l'esclusione dalla base di calcolo di successivi trattamenti economici di importo inferiore a condizione che il lavoratore avesse già maturato il requisito contributivo per la pensione. In tal senso, la norma potrebbe essere idonea ad evitare l'insorgere di un contenzioso con gli enti previdenziali.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>